



COMUNE DI DIAMANTE (Cosenza)

Stralcio Regolamentare “A1” Al Regolamento Uffici e Servizi

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI DIAMANTE

Approvato con delibera _____

CAPO IV - Il Nucleo di valutazione

Articolo 1 - Oggetto e ambito del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Diamante.

Art. 2 – Nomina e composizione

1. Il nucleo di valutazione di Diamante è a composizione collegiale: i componenti del Nucleo sono in numero di 3 (tre).

2. L'individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione viene effettuata dal Sindaco a seguito di avviso pubblico per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti aventi i seguenti requisiti:

Requisiti generali

- Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- Non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno erariale;
- Non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti in organismi analoghi a quelli disciplinati nel presente regolamento;
- Non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla multa;
- Assenza delle seguenti situazioni:
 - Soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche di partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
 - Siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - Siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate all'Ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
 - Ricadano nelle ipotesi di incompatibilità previste dagli art.t 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e nelle altre previste dalla legge.

Requisiti di competenza ed esperienza

- laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti.

In alternativa al possesso delle lauree sopra richiamate, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.

- Essere in possesso di comprovata esperienza professionale, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio.

Il candidato oltre al titolo di studio richiesto, deve possedere una conoscenza approfondita ed adeguata al ruolo da svolgere, in materia di ordinamento degli Enti Locali e organizzazione e gestione del personale alle dipendenze della P.A., desumibile dal percorso formativo e di studi e/o professionale menzionata nel curriculum.

Requisiti di integrità:

- Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capi I del codice penale;

- Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

- Non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di Valutazione prima della scadenza del mandato.

3. L'avviso pubblico ha natura esclusivamente esplorativa, essendo finalizzato all'individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incarico da conferire e non dà luogo né a valutazione comparativa curriculare né a formulazione di graduatoria.

4. La nomina viene effettuata con decreto sindacale. L'incarico decorre dalla sua accettazione ed ha una durata di tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Nucleo di valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo di valutazione e comunque per un massimo di 180 giorni.

5. Con il decreto di nomina del Sindaco viene individuato il Presidente.

6. I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti comunali o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito incarichi o cariche affini o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

7. Non possono, inoltre, essere nominati coloro che

a. siano contemporaneamente revisori dei conti dell'Ente;

b. abbiano interessi in conflitto, anche potenziale, con le funzioni attribuite al Nucleo di valutazione;

c. si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

d. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i responsabili di unità organizzativa in servizio nell'amministrazione, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo.

8. I componenti del Nucleo di valutazione sono revocabili solo per gravi violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa. L'eventuale revoca dell'incarico deve essere adeguatamente motivata.

Art. 3 Compensi

1. Ai componenti del Nucleo di valutazione spetta un compenso di 1.500,00 (millecinquecento/00) al lordo delle ritenute di legge. Tale compenso è aumentato del 50% per il Presidente esterno.

Art. 4 - Compiti

1. Il Nucleo di valutazione

a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c. verifica la coerenza del Piano della performance rispetto agli atti di programmazione strategico-gestionale incluso il Piano triennale della trasparenza e della prevenzione della corruzione e verifica l'adeguatezza dei relativi indicatori.

d. valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 7, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e verifica l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione unitamente al Piano della performance;

e. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo degli istituti premiali;

f. propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e del Segretario comunale;

g. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

h. esprime il parere preventivo e vincolante alle proposte di modifica del presente regolamento.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. Il Nucleo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione.

Art. 5 – Struttura tecnica

1. La struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, a supporto del Nucleo di valutazione, è individuata presso l'Ufficio di Segreteria Comunale.

Art. 6– Modalità di funzionamento

1. Il Comune garantisce la disponibilità di locali e strumenti idonei allo svolgimento dell'attività del Nucleo di valutazione.
2. Il Presidente, se non autoconvocata di comune accordo, convoca le riunioni almeno quarantotto ore prima della data stabilita, sentiti i componenti del Nucleo. La convocazione è comunicata ai componenti preferibilmente per via telematica.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, il Presidente del Nucleo stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati anche argomenti non inseriti all'ordine del giorno, ove se ne ravvisi l'opportunità.
4. La convocazione può essere richiesta congiuntamente dagli altri due componenti. In tal caso il Nucleo è convocato entro tre giorni dalla richiesta.
5. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati il Segretario comunale, i responsabili delle unità organizzative o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance. I dipendenti convocati devono garantire presenza personale.
6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di due componenti. In assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano.
7. Le decisioni del Nucleo sono adottate a maggioranza dei presenti e sono riportate all'interno del verbale della riunione che viene sottoscritto dai componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I verbali e il materiale di lavoro rimangono a disposizione dell'amministrazione presso la struttura di supporto di cui all'art. 14 del presente regolamento, che funge da Segreteria.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità delle norme regolamentari incompatibili con le disposizioni del presente atto.